

PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE

in favore della società di nuova costituzione “Link di Lencioni e Tomei s.n.c.”

(ai sensi dell’art. 2506-bis del Codice Civile)

ANTEPRIMA S.R.L.

Sommario

PREMESSA	3
1. Società partecipanti alla scissione	4
1.1 - Società scindenda	4
1.2 – Società beneficiaria	4
2. Statuto della società	4
2.1 - Società scindenda	4
2.2 – Società beneficiaria	5
3. Elementi patrimoniali oggetto della scissione	5
4. Rapporto di cambio delle quote ed eventuale conguaglio in denaro	7
5. Modalità di assegnazione delle quote della società beneficiaria	7
6. Trattamento riservato a particolari categorie di soci	8
7. Vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione	8
8. Relazione dell’organo amministrativo e degli esperti	8
9. Vantaggi dell’operazione di scissione	8
10. Data di decorrenza della partecipazione agli utili delle quote	11
11. Data di efficacia della scissione	11
11.1 - Effetti civilistici e contabili	11
11.2 - Effetti fiscali: imposte dirette	11
11.3 - Effetti fiscali: imposte indirette	12
12. Pubblicazione del progetto di scissione	12
13. Altre informazioni	12
Allegato “A”	13

ANTEPRIMA S.R.L.

PREMESSA

Il presente progetto di scissione è stato redatto dall'Amministratore Unico della società "Anteprima srl" (successivamente anche indicata come "società scindenda" o "scissa") ai sensi dell'art. 2506-bis e dell'art. 2501-ter del Codice Civile, al fine di illustrare l'operazione di scissione parziale e proporzionale della società in parola, in favore di una società di nuova costituzione, che assumerà la denominazione di "Link di Lencioni e Tomei s.n.c." (successivamente anche indicata come "società beneficiaria").

In particolare l'operazione che sarà sottoposta all'approvazione dei soci della società "Anteprima srl", prevede il trasferimento alla "Link di Lencioni e Tomei s.n.c." degli asset immobiliari così come meglio identificati al paragrafo 3 del presente "progetto di scissione". L'obiettivo dell'operazione di scissione è come ben spiegato successivamente al paragrafo 9, quello di separare il compendio immobiliare dal comparto della gestione e commercializzazione servizi di pubblicità, marketing e gestione diretta di piattaforme per l'attività di crowdfunding.

Tale separazione consentirebbe fra l'altro, una riduzione del rischio complessivo aziendale in quanto lo stesso verrebbe ripartito su due entità (quella operativa e quella immobiliare) che per loro natura presentano due gradi di rischiosità potenzialmente diversi fra di loro.

A seguito dell'operazione di seguito descritta, la suddetta società beneficiaria di nuova costituzione eserciterà un'attività immobiliare e di servizi, mentre la società scindenda continuerà la propria attività di gestione e commercializzazione servizi di pubblicità, marketing e gestione diretta di piattaforme per l'attività di crowdfunding.

1. Società partecipanti alla scissione

1.1 - Società scindenda

La società scindenda, ovvero la "Anteprima s.r.l.", ha sede in Lucca (LU), piazza dei Servi n. 11, Capitale Sociale € 11.000,00 (undicimila/00) interamente versato, codice fiscale 01837640463, numero iscrizione al Registro delle Imprese di Lucca e partita iva 01837640463, iscritta al REA di Lucca al n. 174947, con indirizzo di posta elettronica certificata anteprimaadv@pec.it, ed ha la seguente compagine sociale:

ANTEPRIMA S.R.L.

- Lencioni Nicola, nato a Lucca (LU) il giorno 24 marzo 1968 e residente in Lucca via del Molinetto n. 9, codice fiscale LNCNCL68C24E715V, proprietario del 98% delle quote sociali pari ad euro 10.780,00 (diecimilasettecentootanta/00);
- Tomei Sandra, nata a Lucca (LU) il giorno 22/01/1970 e residente in Lucca via del Molinetto n. 9, codice fiscale TMOSDR70A62E715N, proprietaria del 2% delle quote sociali pari ad euro 220,00 (duecentoventi/00).

La società è amministrata da un Amministratore Unico nella persona della sig. Lencioni Nicola sopra identificato.

1.2 – Società beneficiaria

La società beneficiaria, ovvero la “Link di Lencioni e Tomei s.n.c.”, sarà iscritta al Registro Imprese di Lucca e avrà sede in Lucca (LU) alla Piazza dei Servi n. 11 con Capitale Sociale di € 10.000,00 (diecimila/00). Avrà ovviamente la medesima compagine sociale e la stessa percentuale di partecipazione al Capitale Sociale.

2. Statuto della società

2.1 - Società scindenda

Lo statuto della società “Anteprima s.r.l.” non sarà oggetto di modifiche e resterà quindi quello attualmente in vigore.

2.2 – Società beneficiaria

La società beneficiaria sarà retta dallo statuto sociale allegato al presente progetto (allegato “A”).

3. Elementi patrimoniali oggetto della scissione

Ai sensi dell’articolo 2506–bis e 2501–ter Codice Civile, gli elementi patrimoniali attivi e passivi della società scindenda che verranno trasferiti alla società beneficiaria sono di seguito esposti nelle successive tabelle, ai seguenti valori riferiti alla data del 31 dicembre 2019.

ANTEPRIMA S.R.L.

Attività

Descrizione	Valore contabile 01 gennaio 2020
Fabbricati (e terreno)	217.287,67
- Fondo Amm.to Fabbricati industriali	- <u>18.565,86</u>
Totale fabbricati	198.721,81
TOTALE ATTIVITA'	198.721,81

Tabella 1 –Attivo da trasferire alla società beneficiaria neo costituita

Con riferimento ai fabbricati di proprietà della scissa presenti nella sopra riportata situazione patrimoniale, che verranno trasferiti alla società beneficiaria “Link di Lencioni e Tomei s.n.c.”, vengono dettagliatamente riepilogati di seguito:

Trattasi di un complesso immobiliare completamente ristrutturato ed ubicato sull’area edificabile sita in comune di Lucca (LU), piazza dei Servi n. 11/12, censito al catasto urbano di detto Comune al foglio 197, particella 300, sub 1, categoria C/1.

L’intero complesso fa parte di un più ampio edificio storico e si accede da Piazza dei Servi. Il complesso immobiliare è infatti pervenuto alla scissa in virtù di del riscatto del contratto di locazione finanziaria di immobile n. 1132320 della Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring per i servizi finanziari alle imprese S.p.A, contratto di leasing stipulato in data 01 marzo 2005 con riscatto della proprietà dell’immobile da parte di Anteprema Srl nel mese di aprile 2016.

L’immobile e i terreni sottostanti sono quindi iscritti nel bilancio della società Anteprema srl per un valore totale di € 217.287,67 (duecentodiciassettemiladuecentoottantasette/67) con fondo ammortamento pari a complessivi € 18.565,86 (diciottomilacinquecentosessantacinque/86). Ai fini della scissione non si è reso necessario procedere alla riduzione del Capitale Sociale della società scissa che rimane pertanto pari ad € 11.000,00 (undicimila/00) in quanto la riduzione del Patrimonio verificatosi in capo alla società scissa ha intaccato solo gli utili a nuovo, per espressa volontà dei soci.

ANTEPRIMA S.R.L.

Nello specifico gli utili a nuovo della società scissa verranno decurtati per un ammontare complessivo di euro 157.721,81 (centocinquantasettemilasettecentoventuno/81).

Parte di tale importo verrà poi riallocata a Capitale Sociale in capo alla beneficiaria per € 10.000,00 (diecimila/00), mediante sottoscrizione, in misura proporzionale alle quote possedute nella società scissa, dai soci della società “Link di Lencioni e Tomei s.n.c.”.

La restante parte sarà imputata a riserva disponibile.

6

Passività

Descrizione	Valore contabile al 01 gennaio 2020
Finanziamento MPS n. 741743991/26	<u>41.000,00</u>
TOTALE PASSIVITA'	41.000,00

Tabella 2 – Passivo da trasferire alla società beneficiaria neo costituita

Alla luce di ciò il Patrimonio Netto contabile della beneficiaria a seguito dell’operazione di scissione sarà quello indicato nel seguente prospetto:

Società Link S.r.l.	Patrimonio netto contabile
Capitale sociale	10.000,00
Riserve disponibili	<u>147.721,81</u>
Patrimonio netto contabile	157.721,81

Tabella 3 – Patrimonio netto della società beneficiaria

Per effetto della scissione, conseguentemente al trasferimento alla società beneficiaria del Patrimonio costituito dagli elementi sopra indicati, alla società beneficiaria verrà trasferito un Patrimonio Netto nella misura di € 157.721,81 (centocinquantasettemilasettecentoventuno/81).

Si precisa che eventuali differenze nei valori contabili degli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di trasferimento, dovute alla normale dinamica aziendale, che si dovessero determinare tra la data di riferimento del presente progetto di scissione e la data di efficacia,

ANTEPRIMA S.R.L.

saranno regolate tra le società apportando le dovute rettifiche alla voce utili a nuovo e troveranno esatta compensazione in modo che il Patrimonio Netto della società scissa trasferito alla società beneficiaria, rimanga immutato rispetto a quanto indicato nel progetto di scissione.

Ai fini della riduzione del Patrimonio Netto della società scissa non si rende necessario intaccare il Capitale Sociale ma utilizzare unicamente gli utili a nuovo formati nel corso degli anni.

Tali utili saranno ricostituiti nel bilancio della società beneficiaria ed imputati a riserva ed in parte utilizzati per la formazione del Capitale Sociale.

4. Rapporto di cambio delle quote ed eventuale conguaglio in denaro

Ai soci della società “Anteprima srl”, verranno assegnate le quote della società “Link di Lencioni e Tomei s.n.c.” in proporzione alla loro partecipazione nella società scissa.

In particolare, poiché non si è in presenza di una società beneficiaria preesistente, non si è reso necessario determinare un rapporto di cambio, mediante il raffronto tra il valore economico della quota di patrimonio netto trasferito e il valore economico netto della società beneficiaria.

5. Modalità di assegnazione delle quote della società beneficiaria

Il Capitale Sociale della società beneficiaria neocostituita, pari ad € 10.000,00 sarà rappresentato da quote sottoscritte in misura proporzionale dai soci, determinando una partecipazione al Capitale Sociale così come segue:

- Lencioni Nicola, nato a Lucca (LU) il giorno 24 marzo 1968 e residente in Lucca via del Molinetto n. 9, codice fiscale LNCNCL68C24E715V, proprietario del 98% delle quote sociali pari ad euro 9.800,00 (novemilaottocento/00);
- Tomei Sandra, nata a Lucca (LU) il giorno 22/01/1970 e residente in Lucca via del Molinetto n. 9, codice fiscale TMOSDR70A62E715N, proprietaria del 2% delle quote sociali pari ad euro 200,00 (duecento/00).

ANTEPRIMA S.R.L.

La società sarà amministrata da un Amministratore Unico nella persona della sig. Lencioni Nicola.

6. Trattamento riservato a particolari categorie di soci

Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle quote, né per la società scissa che per la società beneficiaria.

8

7. Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione

Non sono previsti vantaggi particolare a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione.

8. Relazione dell'organo amministrativo e degli esperti

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 2506-ter, terzo comma Codice Civile, trattandosi di scissione mediante costituzione di una nuova società e non essendo previsti criteri di attribuzione delle quote della società beneficiaria diversi da quello proporzionale, non si è resa necessaria la predisposizione dei seguenti documenti:

- situazione patrimoniale prevista all'articolo 2501-quater;
- relazione dell'organo amministrativo e degli esperti in merito alla congruità del rapporto di cambio, di cui all'articolo 2501-quinquies e 2501-sexies Codice Civile.

9. Vantaggi dell'operazione di scissione

Poiché, in virtù del comma 4 dell'articolo 2506-ter del Codice Civile, non è stata redatta la relazione dell'organo amministrativo, in questo paragrafo si intende approfondire i motivi economici che hanno indotto l'amministratore a procedere con la scissione, soffermandosi anche, in particolare, sull'assenza di profili di elusività dell'operazione, come peraltro chiaramente ratificato nella "Massima" relativa al "Parere n. 24 del 25 luglio 2006" del Comitato per l'applicazione delle norme antielusive.

ANTEPRIMA S.R.L.

“Una scissione parziale proporzionale non presenta aspetti di elusività, a condizione che non sia preordinata alla successiva vendita delle quote della beneficiaria o, comunque, a privare di operatività le imprese partecipanti della complessiva riorganizzazione societaria. In tal caso, infatti, l’iniziativa delineata risulterebbe priva di valide ragioni economiche e diretta a conseguire, usufruendo del regime di neutralità fiscale tipico della scissione, un indebito risparmio di imposta, in quanto realizzato attraverso l’aggiramento di obblighi o divieti posti dall’ordinamento tributario”.

Nel caso in specie, come accennato peraltro in premessa, la finalità dell’operazione è quella di procedere alla riorganizzazione dell’attività di impresa della società scindenda, provvedendo a separare l’attività di prestazione di servizi nel campo della pubblicità, marketing e crowdfunding da quella immobiliare.

La costituzione di due entità, ognuna preposta a una specifica attività, dovrebbe consentire una allocazione ottimale degli *asset* materiali ed immateriali che potranno esser meglio valorizzati nei confronti di terzi, anche al fine di acquisire eventualmente, risorse economico-finanziarie mirate allo sviluppo delle singole attività o di particolari progetti.

Nel citato parere il Comitato per l’applicazione delle norme antielusive, ha ribadito la non elusività della scissione considerando quest’ultima, come ormai ribadito con orientamento costante, *“un’operazione fiscalmente neutrale e di per sé non elusiva, specialmente nel caso che il trasferimento di attività dalla società scissa alla beneficiaria avvenga in regime di continuità di valori fiscali e senza sottrazione delle stesse al regime dei beni di impresa”.*

In particolare, con riguardo alla scissione parziale proporzionale il Comitato ha chiarito che la stessa *“non presenta aspetti di elusività, a condizione che non sia preordinata alla successiva vendita delle quote della beneficiaria o, comunque, a privare di operatività le imprese partecipanti della complessiva riorganizzazione societaria.*

In tal caso, infatti, l’iniziativa delineata risulterebbe priva di valide ragioni economiche e diretta a conseguire, usufruendo del regime di neutralità fiscale tipico della scissione, un indebito risparmio di imposta, in quanto realizzato attraverso l’aggiramento di obblighi o divieti posti dall’ordinamento tributario”.

ANTEPRIMA S.R.L.

In concreto, per considerare elusiva un'operazione di riorganizzazione societaria deve essere verificata la contestuale sussistenza o meno dei presupposti necessari e, cioè, l'assenza di valide ragioni economiche, l'aggiramento di obblighi o divieti posti dall'ordinamento tributario e l'ottenimento di vantaggi fiscali.

Nella scissione della società "Anteprima srl" l'Amministratore Unico con tale operazione esprime la volontà di:

1. separare l'attività di gestione e commercializzazione servizi di pubblicità, marketing e gestione diretta di piattaforme per l'attività di crowdfunding da quella immobiliare;
2. trasferire alla beneficiaria i cespiti a valori rappresentati dai costi storici presenti nella società scissa;
3. ottimizzare e controllare al meglio la redditività delle due attività e sviluppare le stesse;
4. non alterare in alcun modo nell'immediato successivo periodo la scissione, la compagine sociale della beneficiaria che attualmente ha una connotazione prettamente familiare (i soci sono coniugi);
5. favorire o rendere più accessibile l'ingresso di eventuali nuovi soci nella società Anteprima srl che avrebbero difficoltà significative ad acquisire quote della società con anche gli immobili all'interno della stessa.

In virtù di quanto sopra, si evidenzia come la presente scissione sia caratterizzata dalla mancanza di qualsivoglia profilo di elusività.

Si ribadisce ancora che l'obiettivo dell'operazione è soprattutto quello di ottimizzare la gestione del compendio immobiliare alleggerendo al contempo il rischio di impresa in capo alla società scissa.

Gli elementi patrimoniali oggetto di scissione, passeranno alla beneficiaria in continuità di valori contabili.

10. Data di decorrenza della partecipazione agli utili delle quote

Le quote della società beneficiaria daranno diritto alla partecipazione agli utili con decorrenza dalla data di efficacia della scissione di cui al successivo punto 11.1.

ANTEPRIMA S.R.L.

11. Data di efficacia della scissione

11.1 - Effetti civilistici e contabili

Ai sensi dell'articolo 2506–quater, comma primo del Codice Civile, gli effetti della scissione decorrono dalla data dell'iscrizione dell'atto di scissione presso il Registro delle Imprese di Lucca, in cui è iscritta la società scissa e dove sarà iscritta la società beneficiaria.

In conseguenza della predetta iscrizione, quest'ultima verrà ad esistenza, divenendo titolare di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti gli elementi patrimoniali attivi e passivi ad esse trasferiti mediante scissione, assumendo tutti i diritti, ragioni, obblighi, impegni ad essi relativi.

Infatti, dal giorno di iscrizione suddetto, la società beneficiaria avrà autonoma esistenza ed entrerà nel loro patrimonio, i beni e gli elementi attivi e passivi ad esse inerenti, elencati precedentemente, così come i diritti e gli obblighi ad esse relativi.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501–ter, numeri 5 e 6, ai fini contabili e fiscali, sarà possibile prevedere una data anteriore, ma comunque non antecedente il giorno **01 gennaio 2021**.

Inoltre, per effetto dell'art. 2506–quater, terzo comma, Codice Civile, ogni società è solidalmente responsabile, limitatamente al valore effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto, dei debiti della scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.

11.2 - Effetti fiscali: imposte dirette

Ai sensi dell'art. 173, comma 1, TUIR, la scissione è neutrale dal punto di vista fiscale e pertanto non costituisce presupposto né per il realizzo né per la distribuzione di plusvalenze o minusvalenze.

Gli obblighi di versamento degli acconti relativi alle imposte proprie ed alle ritenute restano in capo alla scissa (art. 173, comma 5, TUIR), così come gli obblighi tributari relativi ai periodi di imposta anteriori alla data di efficacia dell'operazione (art. 173, comma 12, TUIR). Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi ammortamento viene trasferito alla beneficiaria in base alla percentuale di attribuzione degli elementi patrimoniali ad essi correlati (art. 173, comma 6, TUIR).

ANTEPRIMA S.R.L.

11.3 - Effetti fiscali: imposte indirette

Per quanto attiene alle imposte indirette, la scissione è soggetta all'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa ed è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA ex art. 2, comma 3, lettera f del DPR 633/1972.

12

12. Pubblicazione del progetto di scissione

Il presente progetto di scissione viene pubblicato sul sito internet della società scissa "Anteprima srl", www.anteprimaadv.com, ai sensi dell'articolo 2506-bis, ultimo comma, Codice Civile.

13. Altre informazioni

Sono possibili le variazioni, le integrazioni e gli aggiornamenti, anche numerici, del presente progetto che non incidono sui diritti dei terzi e dello statuto della società beneficiaria (allegato "A") eventualmente richiesti dall'autorità pubblica o in sede di iscrizione al Registro delle Imprese.

Lucca, 01 ottobre 2020

Anteprima S.r.l.
L'Amministratore Unico
Nicola Lencioni

ANTEPRIMA S.R.L.

Allegato "A" al numero
di raccolta

STATUTO

DI SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO

13

TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

Articolo 1) – DENOMINAZIONE ED EFFICACIA DEI PATTI SOCIALI

1. I presenti patti sociali disciplinano la società in nome collettivo denominata "**LINK di Lencioni & Tomei S.N.C.**".

2. La titolarità delle partecipazioni al capitale sociale della presente società e l'accettazione di funzioni e di incarichi disciplinati dai presenti patti sociali implica l'accettazione delle norme recate dagli stessi, anche se già vigenti alla data dell'acquisizione di dette partecipazioni o di assunzione di detti funzioni e incarichi.

Articolo 2) - OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto:

- l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ricostruzione, il recupero, la ristrutturazione, la locazione, ad eccezione del leasing, di beni immobili, impianti ed infrastrutture, sia a trattativa privata che attraverso la partecipazione ad aste e gare pubbliche;
- i lavori di piastrellatura, pavimentazione, tinteggiatura, intonacatura, isolamenti termici, elettronici, di condizionamento ed acustici, edilizia in generale;
- l'installazione di impianti elettrici, idrici, termici, elettronici, di condizionamento;
- la vendita e la riqualificazione di immobili con modalità innovative a titolo esemplificativo l'Equity Crowdfunding.

La società può partecipare a gare di appalto pubbliche e private.

La società può compiere tutte le operazioni immobiliari, commerciali ed industriali utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresi mutui ed in genere finanziamenti e qualsiasi tipo di operazione con Banche, Istituti di Credito e società, concedendo le opportune garanzie. Può anche assumere sia direttamente che indirettamente, partecipazioni ed interessenze in altre società od imprese svolgenti attività analoghe, affini o connesse alla propria, sia in Italia che all'estero, liquidare o cedere partecipazioni.

Articolo 3) - DURATA DELLA SOCIETÀ

1. La società ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) a tale data si intenderà prorogata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, anche da uno solo dei soci a tutti gli altri, almeno sei mesi prima della scadenza.

Articolo 4) - SEDE SOCIALE

1. La società ha sede nel Comune di Lucca, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese competente. Ai fini della iscrizione nel Registro delle Imprese di Lucca, le parti dichiarano che la società ha la sede in **Comune di Lucca**,

ANTEPRIMA S.R.L.

Piazza dei Servi n. 11/12.

Potranno essere istituite e/o soppresse, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti la residenza anagrafica o la sua sede legale, a meno che il socio elegga uno speciale domicilio e ne faccia comunicazione alla società.

TITOLO II - CAPITALE E QUOTE

Articolo 5) - CAPITALE SOCIALE E FINANZIAMENTO DEI SOCI

1. Il capitale sociale è di Euro diecimiladuecento (Euro 10.000,00) ed è posseduto dai soci come di seguito:

- dal socio **Lencioni Nicola**: una quota del valore nominale di Euro novemilaottocento (Euro 9.800,00) corrispondente al novantotto per cento (98%) dell'intero capitale sociale;

- dal socio **Tomei Sandra**: una quota del valore nominale di Euro duecento (Euro 200,00) corrispondente al due per cento (2%) dell'intero capitale sociale.

2. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente.

3. I versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi salvo diversa pattuizione scritta.

Articolo 6) - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

1. Le quote non sono trasferibili per atto fra vivi.

In caso di morte di un socio si applica l'articolo che segue.

Articolo 7) - MORTE DEL SOCIO

1. In caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.

Articolo 8) - RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. Per il recesso e l'esclusione del socio vale il disposto degli artt. 2285, 2286, 2287 e 2288 del Codice Civile. In caso di esclusione verrà liquidato al socio il valore della quota calcolato sulla base di una situazione patrimoniale riferita al giorno in cui si verifica l'esclusione, senza computare il valore di avviamento. Il valore della quota così determinato verrà liquidato dalla società entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto. Sulle somme dovute a titolo di liquidazione della quota non matureranno interessi. In tutti i casi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, ivi compresa l'ipotesi di cui al precedente punto 7), la somma a lui spettante viene liquidata dalla società con le modalità e nei termini di cui all'articolo 2289.

TITOLO III - ORGANO AMMINISTRATIVO E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 9) - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ANTEPRIMA S.R.L.

1. L'amministrazione e la rappresentanza della società spettano a tutti i soci con firma disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione e firma congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione.
2. A chi amministra la società spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio; i soci possono inoltre assegnare un compenso per ogni esercizio da determinarsi di volta in volta, all'unanimità, nonché un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.

15

TITOLO IV - ESERCIZI, RENDICONTO, UTILI

Articolo 10) - ESERCIZI SOCIALI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 11) - RENDICONTO

1. Il rendiconto di ogni esercizio, unitamente all'inventario, deve essere redatto entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed entro quindici giorni dalla scadenza di tale termine deve essere depositato presso la sede della società a disposizione dei soci.
2. I predetti documenti contabili si intendono approvati se non viene proposta opposizione dai soci dissenzienti con lettera raccomandata da spedirsi alla sede della società entro il termine di trenta giorni dal termine di scadenza per il deposito di cui al primo comma.

Articolo 12) - UTILI E PERDITE

1. Gli utili e le perdite sono ripartiti fra i soci in proporzione alle rispettive quote sociali.

TITOLO V - NORME FINALI

Articolo 13) - DIVIETO DI CONCORRENZA

1. Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società, nè partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.
2. Il consenso si presume se l'esercizio dell'attività o la partecipazione ad altra società preesista al contratto sociale e gli altri soci ne siano a conoscenza.
3. Si applica il disposto del comma 3 dell'art. 2301 del Codice Civile.

Articolo 14) - MODIFICAZIONI DEL CONTRATTO SOCIALE, TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI E FUSIONE

1. Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci.
2. La trasformazione della società in società di capitali è decisa con il consenso di tutti i soci; al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso.
3. La fusione della società è decisa con il consenso di tutti i soci; al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso.

Articolo 15) - CAUSE DI SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

1. La società si scioglie:
 - 1) per il decorso del termine, salvo il caso di proroga tacita;
 - 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di

ANTEPRIMA S.R.L.

conseguirlo;

3) per la volontà di tutti i soci;

4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;

5) in caso di fallimento.

2. In caso di scioglimento della società i soci nomineranno, se del caso, uno o più liquidatori determinandone i poteri.

3. Ove alla data di scioglimento non esistessero passività i soci potranno evitare la fase della liquidazione nel caso in cui fosse già stato realizzato, pendente la società, il patrimonio sociale o nel caso in cui i soci decidessero di ripartirsi in natura detto patrimonio in proporzione alle rispettive quote.

Articolo 16) COMPUTO DEI TERMINI

1. Tutti i termini previsti dai presenti patti sociali sono da considerarsi facendo riferimento a giorni naturali e consecutivi e vanno computati con riferimento al concetto di “giorni liberi”, con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

Articolo 17) - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione dei presenti patti sociali e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

2. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

Articolo 18) - FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione dei presenti patti sociali e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il Foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

Articolo 19) LEGGE APPLICABILE

1. Ai presenti patti sociali si applica la legge materiale italiana.

*** _ * _ ***